



# COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino  
IL VICE SINDACO

## ORDINANZA N. 21 DEL 11/07/2023

<b>OGGETTO:</b>	Balneazione D.Lgs 116/08 e D.M. 30/03/2010- REVOCA ordinanza n. 20 del 9.7.2023 con la quale veniva disposto il divieto temporaneo di balneazione - acqua di balneazione -IT011041013031- Limite Sud Foce Fiume Metauro
-----------------	---

### IL VICE SINDACO

- **VISTA** la Direttiva Comunitaria 2006/7/CE concernente “la gestione della qualità delle acque di balneazione” e che abroga la direttiva 76/160/CEE”
- **VISTO** il Decreto legislativo 30 maggio 2008 n. 116, emanato in attuazione alla direttiva 2006/7/CE, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione ed in particolare:
  - l'art. 2 comma 1° lettera d che definisce l'inquinamento di breve durata: *la contaminazione microbiologica di cui all'allegato I, colonna A, le cui cause sono chiaramente identificabili, che si presume normalmente non influisca sulla qualità delle acque di balneazione per più di 72 ore circa dal momento della prima incidenza sulla qualità delle acque di balneazione e per cui l'autorità competente ha stabilito procedure per prevedere e affrontare tali episodi come indicato nell'all. II;*
  - l'art. 5 che dispone, “*l. Sono di competenza comunale:...omissis... b) la delimitazione delle zone vietate alla balneazione qualora nel corso della stagione balneare si verifichi o una situazione inaspettata che ha, o potrebbe verosimilmente avere, un impatto negativo sulla qualità delle acque di balneazione o sulla salute dei bagnanti;...omissis...d) l'apposizione, nelle zone interessate, in un'ubicazione facilmente accessibile nelle immediate vicinanze di ciascuna acqua di balneazione, di segnaletica che indichi i divieti di balneazione di cui al c. 1, lettere c), e), ed f) dell'articolo 15;*
  - l'art. 15 “*Informazione al pubblico*” che dispone al comma 1°: *I comuni assicurano che le seguenti informazioni siano divulgate e messe a disposizione con tempestività durante la stagione balneare in un'ubicazione facilmente accessibile nelle immediate vicinanze di ciascuna acqua di balneazione:...c) nel caso di acque di balneazione identificata a rischio di inquinamento di breve durata: 1) avviso di acqua di balneazione a rischio di inquinamento di breve durata; 2) indicazione del numero di giorni nei quali la balneazione è stata vietata durante la stagione balneare precedente a causa dell'inquinamento di cui al n. 1); 3) avviso tempestivo di inquinamento, previsto o presente, con divieto temporaneo di balneazione;... e) laddove la balneazione e' vietata, avviso che ne informi il pubblico, precisandone le ragioni....”*
- **VISTO** il D.M. 30 marzo 2010 “Definizione dei criteri per determinare il divieto di balneazione, nonché modalità e specifiche tecniche per l'attuazione del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116, di recepimento della direttiva 2006/7/CE, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione”.
- **VISTO** il Decreto n. 204 del 26 ottobre 2010 con il quale ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 30.5.2008 n. 116, la Regione Marche ha provveduto all'individuazione delle acque di balneazione per l'intero territorio regionale, definendo all'allegato 3 le coordinate geografiche inizio - fine tratto costiero e del centroide dell'area, coordinate latitudine-longitudine decimali alla quarta cifra, proiezione WGS84
- **VISTA** la DGR n. 496 del 13 aprile 2023, avente per oggetto: “*Acque di balneazione, inizio stagione balneare 2022: adempimenti relativi all'applicazione dell'art. 4 del D.Lgs 116/08 e dei decreti attuativi e adozione del programma di sorveglianza algale. Attuazione della direttiva n. 2006/7/CE sulla qualità delle acque di balneazione*”. Con detta deliberazione, dando attuazione alla direttiva n. 2006/7/CE sulle acque di balneazione, all'allegato 1, vengono altresì fornite le seguenti informazioni: 1) acque di balneazione (BW) con propria classificazione (Paragrafo A); 2) punti di campionamento delle BW (Paragrafo B); 3) Programma di monitoraggio e sorveglianza algale avente implicazioni igienico sanitarie (paragrafo D) 4) BW con divieto permanente di balneazione (YP) -(Paragrafo E); 5) BW che, nella stagione balneare (SB) precedente hanno avuto almeno una chiusura temporanea (YT)-(Paragrafo E); 6) tratti costieri e acque marine lacustri non adibite alla balneazione (Paragrafo F); 7) indicazioni ed

indirizzi da seguire durante la stagione balneare, a cura dell’Agenzia per la Protezione dell’Ambiente della Regione Marche (ARPAM) e dei Comuni balneari (paragrafo G) Indirizzi e indicazioni rivolte ai Comuni balneari per il caricamento dei documenti sul Portale delle Acque del Ministero della Salute .... (paragrafo H);

- **VISTA** l’Ordinanza n 11 del 28.04 2023 con la quale questa Amministrazione, ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs 116/2008, dal D.M. 30/03/2010 e dalla Deliberazione della Giunta Regionale Regione Marche n. n. 496 del 13 aprile 2023 ha individuato per la stagione balneare 2023 29 aprile – 17 settembre - le acque adibite alla balneazione, le acque non adibite alla balneazione e i punti di campionamento all’interno del Comune di Fano per il monitoraggio di sorveglianza algale;
- **VISTA** l’Ordinanza n° 12 del 28.04.2023 “*Disciplina del divieto temporaneo di balneazione e successiva revoca nei tratti di mare a rischio di “inquinamento di breve durata” antistanti la costa del territorio comunale, interessati dalla presenza di scolmatori di piena a servizio della pubblica fognatura comunale nonché dalla foce del Rio Crinaccio e del Torrente Arzilla* Pubblicata in data 28.04.2023 all’Albo Pretorio Informatico del Comune di Fano, con la quale si è provveduto ad adottare un contegno amministrativo ispirato a criteri di cautela, prudenza e tempestività che organicamente incide in modo più efficace sulla tutela della salute pubblica, disciplinando *ex ante* il divieto temporaneo di balneazione nei tratti di mare antistanti la costa del territorio comunale interessati da apporti potenzialmente inquinanti diretti o indiretti, all’attivarsi degli scolmatori di piena a servizio della pubblica fognatura con la conseguente immissione in mare e/o nel corso d’acqua superficiale ad esso afferente, di acque reflue urbane non depurate, riducendo con ciò i necessari tempi propri delle ordinanze singolarmente considerate ed emanate;
- **VISTA** l’ordinanza n. 20 del 9.7.2023 con la quale a seguito di esiti analitici non conformi (trasmessi da ARPAM) veniva disposto il “**IL DIVIETO TEMPORANEO DI BALNEAZIONE** per il tratto di mare antistante la costa del territorio comunale, come di seguito denominato:  
**INTERA acqua di balneazione IT011041013031- “Limite Sud Foce Fiume Metauro”**  
contrassegnata dalle seguenti coordinate latitudine-longitudine

IT011041013031	Limite Sud Foce Fiume Metauro	43.8286 13.0571	43.8225 13.0659
----------------	-------------------------------	--------------------	--------------------

- **VISTA** la Nota ARPAM del 11.7.2023 trasmessa a mezzo email avente per oggetto: “*comunicazione relativa a balneazione esiti microbiologici conformi RifRdP 4185*” con la quale viene comunicato che “*gli esiti delle analisi microbiologiche del campione prelevato dal personale ARPAM di Pesaro in data 10-07-23, sono risultati conformi ai limiti previsti dalla normativa di riferimento riportata anche sui rapporti di prova BW interessata: i IT011041013031 “Limite Sud Foce Fiume Metauro”.*”
- **VISTA** la Circolare del Ministero della Sanità n. 27 del 25/07/38;
- **VISTO** il T.U. Delle Leggi Sanitarie n. 1265 del 27/07/34;
- **VISTO** l’art. 32 della L. 833 del 23.12.78;
- **VISTA** la Legge n° 241/1990;
- **VISTO** l’art. 50 del D.Lgs. 18.8.2000 n° 267;
- **VISTO** lo Statuto Comunale;

## ORDINA

con decorrenza immediata, **LA REVOCA DELL’ORDINANZA n. 20 del 9.7.2023** con la quale veniva disposto **IL DIVIETO TEMPORANEO DI BALNEAZIONE** nel tratto di mare antistante la costa del territorio comunale, come di seguito denominato:

**INTERA acqua di balneazione IT011041013031- “Limite Sud Foce Fiume Metauro”**  
contrassegnata dalle seguenti coordinate latitudine-longitudine

IT011041013031	Limite Sud Foce Fiume Metauro	43.8286 13.0571	43.8225 13.0659
----------------	-------------------------------	--------------------	--------------------

## DISPONE

1. La rimozione, da parte del personale di ASET Spa dei cartelli indicanti “DIVIETO TEMPORANEO DI BALNEAZIONE” Ordinanza n. 20 posizionati in prossimità dell’acqua di balneazione IT011041013031.

2. che il Comando Polizia Municipale di Fano e il Servizio Igiene e Sanità Pubblica di AST Pesaro Urbino vigilino sul rispetto della presente ordinanza;

3. la notifica del presente provvedimento attraverso PEC ai titolari di stabilimenti balneari, dove la relativa concessione o area insiste o è localizzata nelle vicinanze del tratto interessato dal divieto temporaneo di balneazione, nonchè ad ASET SPA per la rimozione della segnaletica.

Gli atti istruttori citati nel presente provvedimento sono depositati presso il Settore I – Risorse Umane e Tecnologiche - U.O.C Ambiente Piazzale della Stazione 7 Fano -ufficio competente per il procedimento amministrativo in questione-, ove con le modalità di legge è possibile prenderne visione ed estrarne copia nei giorni e negli orari di ricevimento: MERCOLEDI' e VENERDI' 08,30 – 13,30 MARTEDI' 15,30 – 17,30

Contro il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo delle Marche entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla data di Pubblicazione, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di giorni 120 (centoventi) dalla data di Pubblicazione.

La seguente ordinanza viene trasmessa per quanto di competenza a Ministero della Salute, Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare, Prefettura U.T.G. Pesaro, Regione Marche, ARPAM, Dipartimento Provinciale di Pesaro ASUR Area Vasta 1 Dipartimento Igiene e Sanità Pubblica, Capitaneria di Porto di Fano, Carabinieri Fano, Polizia di Stato, Ufficio Viabilità Traffico e Segnaletica, Ufficio Turismo, Ufficio Demanio, Ufficio Porto e Difesa della Costa, URP, Ufficio Archivio e Protocollo, Albo pretorio, Ufficio SIC

Il documento è stato firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti di legge.

*Il Vice Sindaco  
Cristian Fanesi*